



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. NICOLETTA LOCORRIERE, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4589/23 R.G. promossa da:

VERDERAMO ENRICA, in qualità di legale rappresentante dello studio radiologico Verderamo s.a.s, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Rossi e Caterina Rossi,

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi,

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c..

Conclusioni: coma da note conclusionali del 05.03.2024 per Verderamo Enrica e da precisazione conclusioni nei propri scritti difensivi e verbali di causa per il Comune di Lecce.

oooooooooooooooooooo

Svolgimento del processo omesso ai sensi e per gli effetti dell'art.132 comma 2° n.4 c.p.c. così come novellato.

Alla pubblica udienza del 28.05.2026 previa precisazione delle conclusioni e discussione della causa, la stessa veniva trattenuta per la decisione.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Verderamo Enrica, in qualità di legale rappresentante dello studio radiologico Verderamo s.a.s, conveniva innanzi

all'intestato giudice il Comune di Lecce per ivi sentirlo condannare in suo favore al risarcimento dei danni, ex artt. 2043 e/o 2051 c.c., determinato in € 1.200,00=, a seguito del sinistro verificatosi nel territorio del predetto comune alla via L. Pepe, addì 09.09.2022, ore 07.50, laddove l'auto attorea, BMW targata FW687PT, condotta da Verdesca Giorgio, finiva con la ruota anteriore destra in una buca molto profonda sulla carreggiata di marcia. A seguito di tale sinistro l'auto riportava i danni descritti nella documentazione al riguardo allegata. Si costituiva il Comune di Lecce che impugnava estensivamente l'atto di citazione. Nel corso del giudizio veniva espletata la prova orale, prodotti documenti, e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva introitata per la decisione.

Nel merito, ai fini della decisione appare utile, nella subiecta materia, rilevare che secondo gli ultimi indirizzi giurisprudenziali peraltro altalenanti, la responsabilità della P.A. da custodia da strade prescinde dall'accertamento della colpa; tale responsabilità può essere esclusa dalla sola dimostrazione del caso fortuito, talché la norma da applicare è quella di cui all'art. 2051 c.c.. Peraltro, con riferimento all'onere probatorio delle parti, è stato precisato che laddove risulta applicabile la norma di cui all'art. 2043 c.c., quest'ultima non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di un'insidia o di un trabocchetto, talché graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A.. Invece incomberà a quest'ultima dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato a percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità a rimuovere la situazione di pericolo adottando tutte le misure idonee; in definitiva non spetta al danneggiato provare l'inerzia colpevole dell'Ente. (ordinanza 8/7/2024 n. 18518, terza sezione civile Corte di Cassazione).

Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, mentre parte attrice ha sufficientemente provato con prova testimoniale e con documentazione fotografica, che l'evento accadeva a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata, il Comune di Lecce invece, nulla ha provato circa la sussistenza dell'asserito caso fortuito consistente, a titolo di esempio, in interventi di manutenzione periodici lungo quel tratto di strada. Non risulta dimostrato che la buca fosse di formazione recente e imprevedibile, né che fossero stati adottati tempestivi interventi di segnalazione o riparazione.

Tuttavia, dalla dinamica dei fatti, così come ricostruita dalla testimonianza e dalla documentazione fotografica, emerge un concorso di colpa a carico del conducente.

È emerso che la buca era un po' grande e si trovava in una strada evidentemente sconnessa in più punti a causa di lavori di rifacimento del manto stradale. Inoltre l'auto riportava a seguito del sinistro la deviazione del cerchio e lo scoppio del pneumatico, evidenziando una forza d'urto non compatibile con una velocità adeguata ad una strada indubbiamente dissestata. La condotta del danneggiato assume, allora, rilevanza ai fini del concorso di colpa secondo l'articolo 1227 del codice civile, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà costituzionale.

Pertanto, pur riconoscendo la responsabilità del Comune di Lecce ex art. 2051 c.c. per la custodia della strada e l'omessa segnalazione dell'insidia, si ritiene che vi sia stato un concorso colposo del conducente, ai sensi dell'art. 1227 cc, nella misura del 30%. Ed in tale percentuale andrà ridotto il risarcimento.

Quanto al quantum debeatur, le fatture prodotte dall'attore attestanti l'effettiva esecuzione delle riparazioni (allegato n. 6 fascicolo attoreo) quantificano i danni in € 1.200, iva compresa.

Dato il riconoscimento del concorso di colpa all'istante andrà corrisposta la sola somma pari ad € 840,00= cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura del 70%, vengono compensate per il residuo 30% in ragione del riconosciuto concorso colposo dell'attrice e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri tariffari medi vigenti per cause rientranti nella fascia di riferimento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, pronunciando definitivamente nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
- accertata la responsabilità del Comune di Lecce nella causazione dell'evento dedotto in lite nella misura del 70%, ai sensi dell'art. 2051 c.c., condanna la parte resistente al risarcimento dei danni in favore di Verderamo Enrica, nella sua prefata qualità, nella sola misura di € 840,00, già decurtata del 30%, oltre interessi come da motivazione.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio per il 30% del loro ammontare;

- condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento nei confronti dell'attrice del restante 70% che si determina in complessive € 1.005,50 di cui € 120,00 per spese, € 885,50 per compensi professionali (euro 236,00 per la fase di studio; euro 252,00 per la fase introduttiva; euro 352,00 per la fase istruttoria ed euro 425,00 per la fase decisionale, ridotti del 30%), il tutto oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in LECCE, il 29 giugno 2026

Il Giudice di Pace

Dott. NICOLETTA LOCORRIERE